



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2014
COM(2014) 394 final

2014/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (codificazione)**

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. Allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

⁴ Allegato I della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 153/2002 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 207, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE) n. 153/2002⁶ del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche⁷. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.



- (2) Un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (inappresso denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004 .

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16).

⁷ V. Allegato I.

↓ 153/2002 cons. 3 (adattato)

- (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'ASA
-

↓ 153/2002 cons. 4 (adattato)

- (4) A norma dell' ASA , determinati prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano all'importazione nell'Unione di un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.
-

↓ 153/2002 cons. 5 (adattato)

- (5) L' ASA indica già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e i criteri di ammissibilità.
-

↓ 153/2002 cons. 7 (adattato)

- (6) Per semplificare le procedure e consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari dell'Unione , occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti di «baby beef».
-

↓ 153/2002 cons. 8 (adattato)

- (7) Occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 285 del regolamento (UE) n 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari che potrebbero venire accordati in seguito al negoziato di ulteriori concessioni tariffarie in applicazione dell'articolo 29 dell' ASA .

⁸ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (Codice doganale aggiornato) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

↓ 153/2002 cons. 9

- (8) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 % o in dazi specifici pari o inferiori a 1 euro.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 8
(adattato)

- (9) L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell' ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (10) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell' ASA .

↓ 153/2002 (adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato « ASA »).

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 1 (adattato)

Articolo 2

Concessioni per i prodotti di «baby-beef»

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, dell' ASA , riguardanti il contingente tariffario per i prodotti «baby-beef», vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 3 (adattato)

Articolo 3

Ulteriori concessioni

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell' ASA , vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

↓ 153/2002 (adattato)

Articolo 4

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate per difetto al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

- a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
 - b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
-

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 5

Articolo 5

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

↓ 3/2003 art. 1 (adattato)

Articolo 6

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 37 e 38 dell' ASA , esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

↓ 3/2003 art. 1 (adattato)
→₁ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 6

2. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 37 e 38 dell' ASA :

- a) ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;
- b) consulta il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in merito alle misure proposte;
- c) informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, e dell'articolo 38, paragrafo 3, dell' ASA ;
- d) comunica contemporaneamente al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per le consultazioni di cui alla lettera c) .

3. →₁ Al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), , e se non è stato possibile pervenire a un accordo, la Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del presente regolamento, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 37 e 38 dell' ASA . ←

La decisione è notificata immediatamente al Consiglio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 6 (adattato)

4. Le consultazioni nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione di cui al paragrafo 2, lettera c) si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 7 (adattato)

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell' ASA , la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 38 e 39 dell' ASA , secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

↓ 3/2003 art. 1 (adattato)

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 6 e 7, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 30 o 37 dell' ASA o delle disposizioni degli allegati dell'ASA attinenti a tali prodotti, nonché del relativo protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 352 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 30 dell' ASA , oppure all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5, dell' ASA .

Articolo 9

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dell' ASA , l'introduzione delle misure in questione è decisa in conformità del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio¹¹ e della procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, dell' ASA .

¹¹ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

Articolo 10

Concorrenza

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 8 (adattato)

1. Nel caso di una pratica che può giustificare l'applicazione, da parte dell'Unione, delle misure di cui all'articolo 69 dell' ASA, la Commissione, previo esame del caso, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide se tale pratica è compatibile con l'ASA. Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio¹², e nel cui caso le misure sono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure sono adottate unicamente se sussistono le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 5, dell'ASA.

↓ 3/2003 art. 1 (adattato)

2. Qualora determinate pratiche possano esporre l'Unione a misure prese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 69 dell' ASA, la Commissione, dopo aver esaminato la questione, decide sulla compatibilità delle pratiche stesse con il principio enunciato nell'ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 42 dell' ASA si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

- a) l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;
- b) carenze ripetute nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 dell'accordo ASA, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;
- c) il rifiuto ripetuto di effettuare o l'indebito ritardo nell'effettuare, su richiesta della Commissione, la verifica a posteriori della prova dell'origine e la tempestiva comunicazione dei relativi risultati;

¹² Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

- d) il rifiuto ripetuto di ottenere o l'indebito ritardo nell'ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma dell'ASA degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine;
- e) il ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 dell'ASA sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura esso abbia un'incidenza nell'applicazione delle disposizioni relative agli scambi dell'accordo interinale e, successivamente, dell' ASA .

2. La Commissione, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 42 dell' ASA .

- a) ne informa il Consiglio;
- b) avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi dell' articolo 42 dell'ASA .

La Commissione può inoltre:

- a) invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione .
- b) pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 42 dell' ASA .

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 9 (adattato)

3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 42 dell' ASA , nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

↓ 37/2014 art. 1 e allegato,
pt. 8, 10 (adattato)

Articolo 12

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (EU) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini degli articoli 6, 7, 10 e 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio¹³. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

↓ 3/2003 art. 1 (adattato)

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione , alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall' ASA .

↓

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 153/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

¹³ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno ☒ successivo alla ☒ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione Europea ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente